

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE FERIALE

così composta:

Vito Francesco NETTIS

Presidente

Antonio PERINELLI

Consigliere

Mario MONTANARO

Consigliere rel. est.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 51138-1 del r.g. V.G. dell'anno 2025, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 5.8.2025

rilevato che:

- con ricorso depositato in data 10.7.2025 la *Parte_1* e la [...] *Parte_2* hanno proposto reclamo ex art. 825, co. 3, c.p.c. avverso il decreto del Tribunale di Roma in data 1°7.2025 con cui è stata dichiarata l'esecutività del lodo arbitrale, pronunciato dagli arbitri avv. prof. Gian Domenico Mosco, Giovanni Bruno e Massimo Zaccheo in data 12.6.2025 e comunicato alle parti in data 18.6.2025, a definizione del procedimento arbitrale n. b.23 presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale dell'Ordine degli Avvocati di *Pt_1*
- in data 11.7.2025 la *Parte_1* ha inoltre notificato a *Parte_3* atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 3.7.2025, con cui l'odierno resistente le ha intimato il pagamento di € 2.565.243,77, oltre a USD 193.883,33, entro dieci giorni dalla notifica (e, pertanto, entro il 13.7.2025), instando per l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, sussistendo i gravi motivi previsti dall'art. 615, co. 1, c.p.c.;
- con atto di pignoramento presso terzi notificato il 15.7.2025 *Parte_3* ha pignorato i crediti vantati dalla *Parte_1* nei confronti di *Parte_4* [...] Unicredit s.p.a. e FC Internazionale Milano s.p.a. per il complessivo importo di € 3.847.865,65 e USD 290.824,99;
- con ricorso depositato in data 18.7.2025, introduttivo del presente sub procedimento, la *Parte_1* e la *Parte_2* deducono "gravi motivi", i quali giustificherebbero l'immediata sospensione

dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del lodo, invero come dichiarato esecutivo con il decreto reclamato (e, quindi, di quest'ultimo provvedimento – in buona sostanza), al fine di scongiurare ulteriori pregiudizi in capo all'odierna parte ricorrente;

- in particolare, con il ricorso in esame si deduce come l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale suddetto risulterebbe giustificata, innanzitutto, a fronte della sussistenza del *fumus boni iuris*, data la manifesta fondatezza dei motivi di reclamo ex art. 825, co. 3, c.p.c., rinviando a quando dedotto con il ricorso introduttivo dello stesso; e, con riguardo all'esistenza di *"gravi motivi"*, ossia del *periculum in mora*, si evidenzia che: (i) *"l'efficacia esecutiva conseguita da Per_1 per effetto del Decreto e il fatto che P[ietro] B[erardi] abbia già notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell Pt_1 per l'ingente importo di Euro 3.847.865,65 e USD 290.824,99 (ns. doc. F) rendono evidente la sussistenza attuale e concreta di un pregiudizio grave e irreparabile ai danni dell'esponente"*; (ii) *"la corrispondenza di tale importo da parte dell'esponente precluderebbe a quest'ultima qualsivoglia fruttuosa ripetizione dello stesso per l'ipotesi in cui il Decreto venisse revocato o il Lodo dichiarato nullo all'esito dell'instauranda impugnazione ex art. 828 c.p.c., data l'assenza di una anche minima forma di garanzia che P[ietro] B[erardi] sia in grado, in futuro, di restituire l'ingente importo preteso"*; (iii) *"il solo fatto di subire un'azione esecutiva contro il proprio patrimonio costituisce di per sé un grave danno di natura economica, anche tenuto conto dell'ammontare del credito azionato"*; nonché (iv) *"le inevitabili e irreparabili conseguenze negative derivanti dalla conoscenza che i terzi abbiano del fatto che Pt_1 sia destinataria di una procedura esecutiva"*;

ritenuto che:

- il secondo periodo dell'ult. co. dell'art. 825 c.p.c. dispone che *"la corte, sentite le parti, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza"*, richiamando dunque la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, e segnatamente l'art. 739 c.p.c., il quale disciplina il procedimento di reclamo;

- quest'ultima disposizione non prevede la possibilità, per il giudice del reclamo (e, quindi, per questo giudicante), di disporre la sospensione del

provvedimento reclamato, e tanto meno del lodo arbitrale dichiarato esecutivo, ciò – si deve ritenere – conformemente alla natura stessa del procedimento, deformalizzato e tendenzialmente di durata limitata, come peraltro conferma, nel caso di specie, il decreto assunto dal Presidente della Sezione Prima di questa Corte, con cui l'udienza di comparizione delle parti è stata fissata al 3.10.2025, a fronte di un ricorso depositato il 10.7.2025;

- come rileva parte resistente, il legislatore ha invece espressamente previsto, al secondo periodo dell'art. 840, co. 2, c.p.c., la sospensione del decreto che accorda o nega l'esecutività del lodo straniero da parte del consigliere istruttore, e ciò invero in ragione del regime processuale dettato per tale diverso giudizio: infatti, tale reclamo non è disciplinato dalle disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio, ma *“si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili”*, come prevede il primo periodo della stessa disposizione, e quindi nelle forme di un giudizio in cui è prevista, dall'art. 649 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento che ne è oggetto;

- parte della dottrina, proprio in ragione della possibile esigenza di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato *ex art. 739 c.p.c.*, qualora immediatamente esecutivo, ammette che venga disposta con decreto *inaudita altera parte* da parte del presidente del collegio chiamato a pronunciarsi sul reclamo, nelle more della decisione di questo;

- in ogni caso, quanto invece alla sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, per cui (pure) ista parte reclamante, questa può essere domandata nel corso del procedimento di impugnazione dello stesso per nullità, ai sensi dell'art. 830, ult. co., c.p.c., il quale ha ad oggetto appunto il lodo, laddove il giudizio di reclamo *ex art. 825, co. 3, c.p.c.* introdotto dalle odierne ricorrenti è piuttosto il decreto che ha dichiarato l'esecutività del lodo in data 12.6.2025, comunicato alle parti in data 18.6.2025, trattandosi dunque di un giudizio volto ad incidere non sul lodo stesso, ma esclusivamente sul decreto che ha reso lo stesso esecutivo;

- nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del presente sub procedimento con la presente ordinanza, dovendo la statuizione sulle stesse essere rimessa al giudice del reclamo;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

SI COMUNICHI.

Roma, 5.8.2025

IL PRESIDENTE

Vito Francesco Nettis